



## **Titolo**

Corte federale d'appello – revocazione e revisione — revisione – ammissibilità – nuova prova – solo se sopravviene al giudicato – onere della prova

## **Descrizione**

La richiesta di revisione è ammissibile solo se la “*nuova prova*” posta a suo fondamento sopraggiunga o venga scoperta in un momento successivo al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna, poiché, se così non fosse, il giudizio ex art. 63 C.G.S. sostanzialmente si trasformerebbe in un'inammissibile e non prevista possibilità di appello *sine die*, in violazione dei termini processuali (e perentori) di decadenza, e, in ultima analisi, del principio di certezza e definitività delle pronunce giurisdizionali (CFA, SS.UU., n. 29/2023-2024). La revisione, dunque, può dichiararsi ammissibile soltanto qualora la nuova prova assunta a sostegno dell'impugnazione straordinaria sia conosciuta dopo il decorso del termine per l'appello della decisione impugnata, in base a canoni di ordinaria diligenza ovvero in presenza di eventi imponderabili, sottratti alla volontà e alla disponibilità della parte (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 39/2020-2021). Il giudizio di revisione (così come quello di revocazione), è infatti configurato dall'ordinamento sportivo quale rimedio per situazioni stra-ordinarie che - proprio perché tali - non possono essere fronteggiate mediante il ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione. Pertanto, le decisioni per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ordinaria possono essere impugate per revisione soltanto se i presupposti che giustificano il ricorso a detto rimedio siano sopravvenuti o divenuti conoscibili e conosciuti dopo la scadenza del termine medesimo (cfr. testualmente dec. 29/2023-2024). Sul piano della prova, chi intenda avanzare una richiesta di revisione ex art. 63 C.G.S. è tenuto a dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria siano stati acquisiti, per cause di forza maggiore, solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l'ordinaria impugnazione. In sostanza, deve essere fornita la prova rigorosa della oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a discarico dei soggetti colpiti dalla decisione in contestazione nel termine “ordinario” (cfr. dec. n. 13/2023-2024). L'omesso esame di fatto decisivo, insomma, acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall'inerzia della parte incolpata (nel caso di specie le ragioni della possibile ordinaria impugnazione erano note sin dal momento in cui è stata emessa la decisione del Giudice sportivo e quindi in tempo per proporre regolare reclamo davanti alla Corte sportiva d'appello territoriale).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 102/CFA/2023-2024/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Casula

## **Riferimenti normativi**

art. 63, comma 4, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0102 CFA del 27 marzo 2024 (Sig. Stefano Bastianini)**